Si pensa di fare cose utile nel riassumere di seguito alcuni (pochi ma chiari) concetti relativi alla oramai

appassionante questione dell’obbligo di comunicazione al PRA dei dati anagrafici del soggetto che utilizza

l’autovettura aziendale.

Il Dipartimento trasporti in una nota diffusa mercoledì (n.24705/8/3 del 5/11/2014), andando ben oltre il

disposto normativo, ha favorevolmente fatto presente che:

 per le autovetture concesse ad dipendenti e collaboratori (compresi amministratori) in uso a fini esclusi

privati o a fini promiscui che dunque costituiscono fringe benefit tassato in capo ai medesimi non vi è

alcun obbligo di comunicazione o annotazione sulla carta di circolazione;

 le autovetture che sono utilizzate da dipendenti e collaboratori (compresi amministratori) solo per fini

aziendali in linea di principio comportano l’obbligo di segnalazione.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, se il contratto di comodato è iniziato prima del 3 novembre scorso, nessuna

comunicazione deve essere effettuata. Il Dipartimento trasporti ricorda che il comodato è un contratto che

non richiede necessariamente la forma scritta posto che può essere anche solo verbale.

Ebbene, do per certo che per tutte le autovetture aziendali dei vostri clienti in circolazione al 3 novembre

scorso, il comodato (certamente verbale) era già iniziato in capo al dipendente, collaboratore (compreso

amministratore); va da se, quindi, che non occorre fare alcuna comunicazione. Dunque in questi casi non

occorre perdere il sonno per comprendere se l’utilizzo è continuativo ed esclusivo in capo ai predetti

soggetti per un periodo ininterrotto di 30 giorni.

Si raccomanda, ad ogni modo, in caso di controllo stradale di mettere a verbale, se occorre, la seguente

frase:

 generalità di soggetti: “il sottoscritto utilizza l’autovettura in modo saltuario, non continuativo e non

esclusivo a decorrere da data precedente al 3 novembre 2014”;

 società con socio unico che è anche amministratore unico, senza dipendenti: “il sottoscritto utilizza

l’autovettura in modo saltuario e non continuativo a decorrere da data precedente al 3 novembre 2014”.

Va da sé che per le autovetture acquistate successivamente al 3 novembre 2014 si pone necessariamente

tutta la problematica illustrata (in modo oggettivamente contorto) dal Ministero dei trasporti nella

circolare n.15513 del 2014.